



Torino, addì 23 Luglio 1878

REGIA UNIVERSITÀ

DEGLI STUDI

DI TORINO

N° di Posiz<sup>e</sup>

N° del Protoc<sup>o</sup> G<sup>e</sup>

N° di Partenza

Posta a lettere del 23  
N° 1667

N.B. Nella risposta si citerà in sunto  
l'oggetto, non che la data e i numeri  
della presente.

Oggetto

Gradi accademici  
- Informazioni -

Allegati N°

Il sottoscritto si affretta a rispondere  
al pregiatissimo foglio di V. S. Ill<sup>ma</sup> in  
data di ieri osservandole che secondo  
il vigente regolamento generale delle  
università del Regno l'8<sup>bre</sup> 1868, dove  
soli sono i gradi accademici che si  
conferiscono agli studenti promossi  
negli esami dei corsi universitari,  
cioè quelli di licenza e di laurea,  
non parlando di quest'ultimo del  
quale non è oggetto la succitata  
lettera, ma del grado soltanto di  
licenza è necessario premettere  
un breve cenno storico delle disposi-  
zioni regolamentarie su questa  
materia.

L'art. 126 della Legge 13embre 1859  
stabilisce che quando uno studente  
abbia fatto una parte del corso  
e superato i relativi esami  
potrà avere un'attestazione di  
Licenza - nel regolamento 20  
8<sup>bre</sup> 1860 nessuna disposizione  
si contiene in proposito. - In quello  
14embre 1862 in esequimento  
della Legge 31 Luglio stesso anno  
è detto che gli studenti che  
avranno superato un determinato  
numero di esami speciali prescritti

Illustrissimo Signor  
Procuratore Generale del Re  
presso la Corte d'appello  
di

Torino

117  
Dai regolamenti delle Facoltà,  
potranno ottenere un Diploma di  
Baccelliere, nella Facoltà rispettiva,  
e il grado accademico di Licenza  
dopo 3 anni di corso, e dopo  
averne superati gli esami.

Nel regolamento del corso di  
Giurisprudenza 8. 8<sup>to</sup> 1868 art. 14,  
quando il corso era di Cinque  
anni è stabilito che si possa  
ottenere il Diploma di Baccelliere  
dopo i 3 primi anni e dopo  
averne superati tutti gli esami,  
e il grado di licenza, dopo quelli  
del 4<sup>o</sup> anno di corso.

Si ora notare che col R<sup>o</sup> Decreto  
18. Novembre 1869 tale corso di  
studi da 5<sup>o</sup> fu ridotto a solo 4  
anni, e questa riduzione comin-  
ciò ad avere pieno effetto nel  
Novembre 1870: ma in questa  
disposizione non si ripeté né  
venne punto modificata quella  
del precedente regolamento rela-  
tiva ai gradi di licenza e di  
baccelliere, per cui in fatto  
nessun caso si verificò di studenti  
di Legge che abbiano domandato  
il diploma dell'uno o dell'altro  
grado accademico.

118  
Ma nel ~~Settembre~~ Giugno 1873 si  
presentò il caso di certo Bruno.

studente del 4° anno

Giustino, che avendo superato tutti gli esami del 3°, si limitò a chiedere il diploma di baccelliere. Comunicata la domanda e sottoposto il dubbio al Ministero, questo con nota. lire 4 Luglio 1873, sentito il parere del Consiglio Superiore, determinò con massima generale che in Giurisprudenza il diploma di licenza deve ritenersi abolito, e che solo potrebbe conferirsi quello di baccellierato come semplice titolo onorifico, a chi abbia felicemente compiuto i 3 primi anni del corso.

Nel Regolamento 14 Settembre 1869 per la Facoltà di Lettere e Filosofia è espressamente stabilito tanto il grado di baccelliere dopo gli esami del 2° anno, che quello di licenza dopo gli esami del 3° anno di corso, e la medesima disposizione si trova nel regolamento avente la stessa data per gli Studi di Matematiche pure, di Fisico-Matematiche, di Fisico-Chimica, e di Storia Naturale; però se per lo studio delle Matematiche pure dopo gli esami del 3° anno di corso felicemente superati si rilasciano molti diploma di licenza che sono valevoli per l'ammissione alla Regia Scuola di applicazione degli Ingegneri, ben rari esempi si ebbero di diplomati di baccelliere nella suddetta Facoltà di Scienze Fisiche e Matematiche ed in quella di Lettere e Filosofia.

Solamente nel regolamento della Facoltà di Medicina e Chirurgia 14 Febbr. 1869 e nelle successive disposizioni regolamentarie venne affatto ommessa quella relativa sia al grado di baccelliere sia al grado di licenza, in guisa che riassumendo il sin qui detto si deve conchiudere che se sonosi conservati i gradi accademici di baccelliere e di licenza per la Facoltà di Lettere e Filosofia, scienze fisiche e

Matematiche, e quello di baccelliere soltanto  
per la Facoltà di Giurisprudenza dopo gli  
esami del 3° anno di corso, per la  
Facoltà medico-chirurgica invece nessuno  
dei due suddetti gradi accademici esiste  
legalmente, né ebbe mai a conferirsi  
dopo l'emanazione del succitato regolamento  
di tale Facoltà del 14 Settembre 1862.  
Voglio il sottoscritto quest'occasione per  
attestare la particolare sua osservanza.

D. L. Rettore  
Pateri